# Prime analisi del "Decreto FER1"

11 settembre 2019





#### Introduzione

In data 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, recante "incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione" ("**Decreto FER1**").

Il Decreto FER1, in vigore dal 10 agosto 2019, dà attuazione agli obiettivi energetici europei previsti per il prossimo decennio (2020 - 2030), definiti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) garantendo, attraverso la concessione di incentivi, la realizzazione di nuovi impianti e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili per una potenza complessiva di circa 8.000 MW.

Il precedente Decreto FER (D.M. 23 giugno 2016) continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

#### Le fonti incentivabili

Le fonti rinnovabili incentivabili ai sensi del Decreto FER1 sono:

- 1) solare fotovoltaico:
- 2) eolica;
- 3) idroelettrica;
- 4) gas residuati dei processi di depurazione.

Gli impianti fotovoltaici possono accedere agli incentivi previsti dal Decreto FER1 solo se di potenza superiore a 20 kW, realizzati tramite interventi di nuova costruzione<sup>1</sup>.

Inoltre, continuano ad essere esclusi dai meccanismi di incentivazione gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ai sensi dell'art. 65 del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1.

Le categorie d'intervento incentivabili, relative alle suindicate fonti rinnovabili sono di 5 tipi<sup>2</sup>:

- 1) nuova costruzione;
- 2) integrale ricostruzione;
- 3) rifacimento;
- 4) riattivazione;
- 5) potenziamento.

### Le modalità e procedure di accesso agli incentivi

Il Decreto FER1 prevede due modalità di accesso agli incentivi: (1) le procedure d'asta e (2) le procedure di registro; entrambe sono distinte in vari gruppi in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e della categoria d'intervento.

Le procedure di iscrizione al registro sono previste per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW.

I bandi relativi alle procedure per l'iscrizione a registro sono organizzati in 4 gruppi:

Gruppo A: impianti (i) eolici e (ii) fotovoltaici;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per impianti di nuova costruzione si intendono quelli realizzati su siti sui quali non era presente un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato con la stessa fonte rinnovabile, nei 5 anni precedenti. Inoltre, per essere considerati di nuova costruzione, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti nuovi, mai impiegati in altri impianti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste prevede all'art. 1.2 le caratteristiche di ciascuna categoria d'intervento.

- **Gruppo A-2**: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in amianto di edifici e fabbricati rurali;
- **Gruppo B**: impianti (i) idroelettrici e (ii) a gas residuati dei processi di depurazione;
- Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera (i), e gruppo B.

Possono partecipare alle procedure di registro anche gli aggregati di impianti<sup>3</sup> appartenenti a uno stesso gruppo, a condizione che abbiano una potenza unitaria superiore a 20 kW e una potenza complessiva inferiore a 1 MW.

(II) Le procedure d'asta sono previste per gli impianti con potenza pari o superiore a 1 MW:

I bandi relativi alle procedure d'asta sono organizzati in 3 gruppi:

- Gruppo A: impianti (i) eolici e (ii)fotovoltaici;
- Gruppo B: impianti (i) idroelettrici e (ii) a gas residuati dei processi di depurazione;
- **Gruppo C**: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera (i), e gruppo B, lettere (i) e (ii).

Possono partecipare alle procedure d'asta anche gli aggregati di impianti appartenenti a uno stesso gruppo, a condizione che abbiano una potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW e una potenza complessiva uguale o superiore a 1 MW.

Il Decreto prevede la pubblicazione da parte del GSE di 7 bandi per lo svolgimento delle procedure d'asta e di registro come di seguito riportate:

Periodo di applicazione del Decreto					
Numero Procedura	Data di apertura del bando	Data di chiusura del bando			
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019			
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020			
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020			
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020			
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021			
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021			
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021			

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione di ciascun bando, esclusivamente tramite il portale "FER-E" accessibile registrandosi nell'area clienti della pagina web del GSE.

Il Decreto FER1 prevede che il GSE esamini, preventivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, la completezza e l'adeguatezza della documentazione fornita per la partecipazione alle procedure; ciò al fine di ridurre il rischio di contenzioso e dare maggiore certezza e stabilità alle graduatorie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per aggregato di impianti si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzato sull'intero territorio nazionale, che è iscritto ai registri o alle aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato medesimo. La potenza complessiva di un aggregato si determina sommando le potenze di ciascun impianto facente parte dell'aggregato.

Le graduatorie, formate e pubblicate sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura di ciascun bando, non sono soggette a scorrimento. Gli impianti inclusi nelle graduatorie dovranno entrare in esercizio entro i termini stabiliti, per ciascuna fonte di produzione di energia, dal Decreto FER1 (art. 10 e art. 15). Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione di ciascuna graduatoria per gli impianti iscritti a registro e dalla data di comunicazione dell'esito della procedura per gli impianti che hanno partcecipato alle aste.

La seguente tabella indica i termini (in mesi) previsti dal Decreto FER1 per l'entrata in esercizio degli impianti, in ragione della fonte di produzione:

Tipologia	Registro - art. 10	Aste - art. 15
Idroelettrico	31	-
Eolico on shore	24	31
Solare Fotovoltaico	19	24
Altre fonti e impianti	31	51

Per gli impianti iscritti a registro, il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina una decurtazione della tariffa offerta, pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi (8 mesi per i registri e le aste del Gruppo C). Il superamento del limite massimo comporta il decadimento dal diritto di accedere agli incentivi. Agli impianti che decadono dal diritto di accedere agli incentivi e che vengano riammessi con un'altra procedura, la tariffa offerta è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile.

Per gli impianti che hanno partecipato alle aste, il mancato rispetto dei termini massimi per la messa in esercizio degli stessi fa si che il soggetto responsabile decada dal diritto di accedere agli incentivi, con conseguente escussione della garanzia definitiva da parte del GSE.

L'art. 3, comma 4 del Decreto FER1 dispone che, ai fini del riconoscimento degli incentivi, l'inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto e di integrale costruzione, riattivazione e potenziamento, deve avvenire dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie (di registro o d'asta). Pertanto, l'avvio dei lavori prima dell'inserimento in posizione utile nelle graduatorie determina la decadenza dalla stessa graduatoria. Questa disposizione non si applica agli impianti aventi le caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi di cui all'art. 4 del precedente Decreto FER (D.M. 23 giugno 2016) e a quelli iscritti ai registri e alle aste ai sensi del medesimo decreto, risultati idonei ma in posizione non utile nella relativa graduatoria.

### Contingenti di potenza

Ogni bando prevede l'assegnazione di un determinato contingente di potenza che varia, per ciascuna procedura, a seconda che si acceda all'incentivo mediante registro ovvero mediante asta e che è diverso per ciascun gruppo al quale appartiene l'impianto considerato.

La seguente tabella riassume, per ciascun bando/procedura e per ciascun gruppo di impianti, i contingenti di potenza previsti dal Decreto FER1:

	Registro				Aste		
Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]	GRUPPO A [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	45	100	10	10	500	5	60
2	45	100	10	10	500	5	60
3	100	100	10	10	700	10	60
4	100	100	10	10	700	15	60
5	120	100	10	20	700	15	80
6	120	100	10	20	800	20	100
7	240	200	20	40	1600	40	200
Totale	770	800	80	120	5500	110	620

Dall'esame della suindicata tabella emerge che il Decreto FER1 è volto ad incentivare, in via principale, la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici di grande taglia, aventi una potenza nominale superiore a 1 MW. Il Decreto FER1 assegna, infatti, agli impianti del Gruppo A che partecipano ai meccanismi incentivanti delle aste un contingente di potenza totale pari a 5500 MW degli 8000 MW di potenza complessivamente incentivabili.

Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, l'art. 20 del Decreto FER1 prevede dei meccanismi di riallocazione della potenza prevista in ogni bando. Tra l'altro è previsto che, per gli impianti iscritti a registro, se le richieste valide di uno dei gruppi A e B sono inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo sono superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo verrà trasferita al contingente del secondo gruppo (comma 2).

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che per gli impianti ad aste e registro, a decorrere dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo verrà sommata a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di cui al precedente comma 2, sopra descritto.

#### Le tariffe incentivanti

Il Decreto prevede che la **tariffa offerta** sia stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formulata dal produttore nell'ambito delle procedure d'asta e registro. La **tariffa di riferimento** è determinata in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e della potenza.

La **durata** degli incentivi per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale degli stessi impianti, i cui valori sono indicati nell'Allegato 1 al Decreto FER1.

Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Detto periodo è considerato al netto di eventuali fermate dovute, ad esempio, a problemi connessi alla sicurezza della rete

elettrica, eventi calamitosi e altre cause di forza maggiore<sup>4</sup> nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE<sup>5</sup>.

L'art. 7, comma 10, del Decreto prevede per gli impianti a registro di cui al Gruppo A-2 (impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali in eternit o amianto) l'assegnazione di un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta, inclusa anche quella autoconsumata.

Il premio in parola può essere cumulato con quello previsto dal comma 12 dell'art. 7, che prevede per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici un premio pari a 10 €/MWh, a condizione che l'energia autoconsumata sia superiore del 40% della produzione netta dell'impianto.

Per tutti gli impianti a registro, per la cui realizzazione siano stati impiegati componenti rigenerati, la tariffa offerta è, invece, ridotta del 20% ai fini della determinazione della tariffa incentivante.

La seguente tabella, predisposta dal GSE sulla base del Decreto FER1, contiene la durata della vita utile degli impianti per ciascuna fonte e le tariffe di riferimento previste per ogni Gruppo, in ragione della potenza dell'impianto:

Fonte rinnovabile Impianti	Gruppo di appartenenza	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tr)	PREMI (Pr)	
						Fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 di P<1.000 kW	Impianti su edifici con autoconsumo di P≤100 kW
						art.7.10	art.7.12
			kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Eolici	Gruppo A	on-shore	1 <p≤100< td=""><td>20</td><td>150</td><td></td><td>10</td></p≤100<>	20	150		10
	Gruppo C		100 <p<1.000< td=""><td>20</td><td>90</td><td></td><td></td></p<1.000<>	20	90		
	агарро с		P≥1.000	20	70		
			20 <p≤100< td=""><td>20</td><td>105</td><td></td><td>10</td></p≤100<>	20	105		10
	Gruppo A		100 <p<1.000< td=""><td>20</td><td>90</td><td></td><td></td></p<1.000<>	20	90		
Fotovoltaici			P≥1.000	20	70		
	Gruppo A-2	installati in sostituzione di coperture con	20 <p≤100< td=""><td>20</td><td>105</td><td>12</td><td>10</td></p≤100<>	20	105	12	10
		completa rimozione eternit e amianto	100 <p<1.000< td=""><td>20</td><td>90</td><td>12</td><td></td></p<1.000<>	20	90	12	
	Gruppo B Gruppo C	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1 <p≤400< td=""><td>20</td><td>155</td><td></td><td></td></p≤400<>	20	155		
Idroelettrici			400 <p<1.000< td=""><td>25</td><td>110</td><td></td><td></td></p<1.000<>	25	110		
			P≥1.000	30	80		
		a bacino o a serbatoio	1 <p<1.000< td=""><td>25</td><td>90</td><td> </td><td> </td></p<1.000<>	25	90		
			P≥1.000	30	80		
Alimentati a			1 <p≤100< td=""><td>20</td><td>110</td><td></td><td></td></p≤100<>	20	110		
gas residuati	residuati Gruppo B		100 <p<1.000< td=""><td>20</td><td>100</td><td></td><td></td></p<1.000<>	20	100		
dei processi di Gruppo C depurazione	Gruppo C		P≥1.000	20	80		

## Priorità nell'assegnazione degli incentivi e premi per l'Autoconsumo

Per garantire l'efficientamento e la sostenibilità degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in termini ambientali ed economici, l'art. 9 del Decreto FER1 prevede l'assegnazione degli incentivi secondo criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi previsti, fino all'esaurimento del contingente di potenza disponibile.

#### In particolare:

- per il Gruppo A, agli impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonchè su aree, anche di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica;
- per il **Gruppo A2**, agli impianti realizzati nell'ordine: su scuole, ospedali, edifici pubblici;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In tali ipotesi, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto all'incentivo, pari al periodo complessivo delle fermate.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto all'incentivo non può essere comunque superiore a dodici mesi.

- per il Gruppo B, agli impianti idroelettrici che rispettano le caratteristiche costruttive prescritte dal precedente Decreto FER; agli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione che prevedono la copertura delle vasche di digestato;
- per tutti i Gruppi, agli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche; agli aggregati di impianti; agli impianti che garantiscano una maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del Decreto FER1; agli impianti con minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta; agli impianti che hanno presentato prima la domanda di partecipazione alla procedura.

### Il Regolamento Operativo GSE

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto FER1, il 23 agosto 2019 Il GSE ha pubblicato il "Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste" ("Regolamento").

Il Regolamento offre una sintesi delle principali disposizioni del Decreto FER1 e fornisce chiarimenti operativi in merito ai meccanismi incentivanti definendo nel dettaglio le modalità per la partecipazione alle procedure di registro ed asta.

Al regolamento seguirà la pubblicazione del "Regolamento operativo per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi", contenente "le informazioni necessarie alla presentazione delle richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste".

L'art. 2.8 del Regolamento elenca - a titolo esemplificativo e non esaustivo - una serie di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione degli operatori economici partecipanti alle procedure:

- **a)** mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previste dalle norme di riferimento, dal Decreto FER1, dal Regolamento, dai bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione:
- b) assenza o mancata evidenza del possesso dei requisiti di iscrizione ai registri o alle aste;
- c) qualora risulti saturato il contingente messo a disposizione, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti dall'art. 20 del Decreto FER1;
- d) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero modifiche, integrazioni e/o alterazioni della stessa;
- e) mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica (ove richiesta);
- f) mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria adeguata (ove richiesta);
- g) sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Per gli aggregati di impianti la presenza di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato. "Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato permanga costituito da almeno due impianti" (2.8 - Regolamento).

#### Contatti



Carlo Gioffrè, Senior Associate T: +39 06 3269 5009 carlo.gioffre@osborneclarke.com